



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0003591 - 14/03/2016
USCITA
Allegati : 0

FM/COO:adv

Roma, 14 MAR. 2016

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Chieti
Larghetto Teatro Vecchio, 4
66100 Chieti (CH)

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 35/2016_incompatibilità

Con la comunicazione pervenuta in data 4 febbraio 2016, l'Ordine di Chieti chiede di sapere se, a parere del CNDCEC, possano ravvisarsi cause di incompatibilità in capo ad un iscritto all'Ordine che ricopra la carica di consigliere comunale, con particolare riferimento all'ipotesi di conferimento di incarico da parte di un contribuente per la difesa dinanzi agli organi della giustizia tributaria, avente ad oggetto avvisi di accertamento emessi dal medesimo Ente per tributi propri.

Su quanto richiesto, si premette che nel caso di specie non è ravvisabile alcuna delle cause di incompatibilità previste dall'art. 4 del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139 (Ordinamento professionale); né la fattispecie in oggetto rileva quale causa di incompatibilità ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

In materia di processo tributario, inoltre, l'art. 12 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) si limita a circoscrivere il novero dei soggetti abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, senza individuare alcun elemento impeditivo all'assunzione dell'incarico, quale potrebbe essere l'esistenza di una situazione analoga a quella descritta nel quesito.

Ciò posto, devono essere evidenziati anche i profili deontologici della fattispecie.

L'art. 9 del Codice deontologico del CNDCEC, rubricato "Indipendenza", impone al professionista di agire nel rispetto delle norme sull'indipendenza, imparzialità e sulle incompatibilità previste in relazione alla natura dell'incarico ricevuto, vietandogli di operare in situazioni di conflitto di interesse. Anzi la stessa norma dispone, a titolo preventivo, che il professionista debba evitare qualsiasi situazione di potenziale conflitto di interessi, ovvero in cui possa essere diminuito il suo libero arbitrio od ostacolato l'adempimento dei suoi doveri. Parimenti, il professionista deve evitare quelle circostanze da cui un terzo possa presumere la mancanza di indipendenza e, dunque, essere libero da qualsiasi legame di ordine personale, professionale o economico che possa essere interpretato come suscettibile di influenzare la sua integrità o la sua obiettività.

Pertanto, se sotto l'aspetto formale si ritiene di poter escludere la sussistenza di una situazione di incompatibilità, sotto il profilo sostanziale la posizione dell'iscritto deve essere attentamente analizzata, al fine di verificare la sussistenza del requisito dell'indipendenza - al conferimento dell'incarico e nello svolgimento del medesimo - in assenza del quale si configurerebbe una responsabilità di natura disciplinare.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Francesca Maione

